

REGOLAMENTO PER LE COMMISSIONI SPECIALI E DI STUDIO

ART. 1

Il Consiglio Provinciale, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale stesso, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno commissioni speciali o di studio per fini di controllo, con oggetto ben definito relativo a problematiche presenti sul territorio provinciale che si ritiene di approfondire.

ART. 2

Il Consiglio provinciale procede caso per caso alla nomina delle commissioni consiliari speciali o di studio.

ART. 3

La deliberazione anzidetta definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine. L'oggetto deve essere chiaramente identificato e delimitato. La deliberazione indica altresì il termine per concluderla.

ART. 4

La proroga del termine assegnato alla commissione per la conclusione dei suoi lavori può essere autorizzato solo dal Consiglio provinciale.

ART. 5

Le commissioni sono composte da Consiglieri Provinciali. Ne fanno parte in misura paritetica rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione, garantendo almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare presente in Consiglio Provinciale. E' assicurata in ogni caso la presenza di tutti i capigruppo senza diritto di voto se non sono componenti eletti della stessa.

I componenti della commissione, così come i capigruppo non possono farsi sostituire da colleghi in caso di assenza o impedimento. Alla sostituzione può provvedere solo il Consiglio Provinciale in presenza di rinuncia all'incarico o di impedimento prolungato.

Il Presidente viene eletto dai componenti nel corso della prima riunione.

ART. 6

Il numero legale necessario per la validità delle sedute della commissione viene determinato dalla presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 7

La commissione non può riunirsi nelle stesse ore in cui è prevista la riunione del Consiglio Provinciale.

Le altre commissioni consiliari non possono riunirsi nelle stesse ore in cui è prevista la riunione della commissione speciale o di studio.

ART. 8

Le riunioni delle commissioni speciali o di studio sono pubbliche, salvo il caso in cui si analizzino documenti di natura riservata.

ART. 9

La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della commissione il Segretario Generale e i dirigenti mettono a disposizione della commissione gli atti afferenti l'oggetto dell'indagine espressamente richiesti, anche di natura riservata.

ART. 10

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del Presidente della Provincia, dei membri del Consiglio e della Giunta, dei revisori, del Segretario Generale, del direttore generale, dei dirigenti e dei dipendenti, dei rappresentanti della Provincia in altri enti e organismi.

I soggetti summenzionati invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi.

La commissione può altresì convocare soggetti estranei all'Amministrazione, al Consiglio ed al personale provinciale per effettuare le audizioni necessarie all'espletamento della funzione conoscitiva.

ART. 11

Le commissioni speciali o di studio presentano una relazione periodica o finale se i componenti della stessa l'approvano all'unanimità. Diversamente i componenti della commissione possono depositare nelle mani del Presidente della commissione stessa le loro relazioni.

Le relazioni della commissione espongono i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite.

La relazione della commissione o le relazioni dei commissari e le eventuali mozioni di attuazione delle indicazioni contenute nella relazione stessa della commissione o nelle relazioni stesse dei commissari vengono presentate al Consiglio Provinciale che le discute. Al termine del dibattito il Consiglio Provinciale prende atto della relazione conclusiva della commissione o delle relazioni dei componenti e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, impegna l'Amministrazione Provinciale ad adottare entro termini stabiliti i provvedimenti scaturiti dal dibattito consiliare.

ART. 12

La commissione, con la presentazione della relazione finale della commissione o dei commissari al Consiglio provinciale, conclude la propria attività ed è sciolta.

Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente della commissione consegnati al Presidente del Consiglio provinciale per il dibattito in aula.

ART. 13

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste per il funzionamento delle altre commissioni consiliari.